

«Regolamento della Sala di contrattazione di Thiene»

Articolo 1 – Sede della Sala di Contrattazione di Thiene

La Sala di contrattazione di Thiene ha sede presso la Confcommercio – Imprese per l’Italia del mandamento di Thiene.

Articolo 2 – Prodotti e periodo oggetto di rilevazione

I prodotti i cui prezzi sono oggetto di rilevazione presso la Sala di contrattazione di Thiene sono: a) formaggio Asiago Fresco DOP con almeno 20 giorni di maturazione; b) formaggio Asiago Stagionato DOP con maturazione 2-3 mesi; c) formaggio Asiago Stagionato DOP con almeno 4 mesi di maturazione fino a un massimo di 6 mesi.

I prezzi sono rilevati ogni lunedì non festivo, esclusi quelli determinati dalla Commissione di cui al successivo articolo 6, e sono riferiti ai contratti stipulati la settimana che precede il giorno di rilevazione.

Articolo 3 – Specifiche dei prodotti e della fase di contrattazione

I prezzi relativi ai prodotti di cui all’articolo 2 riguardano contrattazioni all’ingrosso, cioè tra imprese; sono pertanto escluse le vendite al consumatore finale anche attraverso spacci aziendali.

I prezzi rilevati sono riferiti al prodotto franco caseificio, merce nuda in forme intere, con pagamento secondo i termini di legge, escluse imposte, al netto di sconti e premi differiti comunque denominati.

Se le contrattazioni oggetto di comunicazione da parte dei produttori riguardano prodotti con specifiche differenti, i prezzi comunicati sono ricondotti dai produttori che eseguono le comunicazioni alle specifiche di prodotto e alla fase di contrattazione oggetto di rilevazione.

Articolo 4 – Modalità di rilevazione dei prezzi

La Camera di Commercio riceve le comunicazioni dei produttori soci del Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago che ne hanno assunto l’impegno con il Consorzio stesso. Le comunicazioni sono eseguite mediante modulo predisposto dalla Camera di Commercio, riguardano i prezzi di tutte le vendite all’ingrosso eseguite da ciascun produttore nella settimana che precede il giorno della comunicazione, sono eseguite ogni lunedì di rilevazione in tempo utile alla verifica della Commissione di cui al successivo articolo 5 sulla base degli accordi stabiliti con il Consorzio per la tutela del

Formaggio Asiago e costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Oggetto della comunicazione sono, a scelta del produttore: a) l'elenco delle singole vendite con l'indicazione della tipologia di prodotto di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, del peso e del prezzo praticato determinato con le modalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, oppure: b) di ciascuna tipologia di prodotto di cui all'articolo 2 del presente Regolamento il peso complessivo e il prezzo medio ponderato determinato con le modalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento delle vendite eseguite. Essendo oggetto di rilevazione diretta da parte della Camera di Commercio, le vendite eseguite sulla piattaforma della Borsa Merci Telematica Italiana sono escluse dalla comunicazione. Sono inoltre esclusi dalle comunicazioni i conferimenti e le vendite di partite assegnate ad enti pubblici tramite asta per finalità sociali.

La Camera di Commercio determina il prezzo medio ponderato di ciascun prodotto di cui all'articolo 2 sommando alle quantità e ai prezzi risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo le quantità e i prezzi relativi ai contratti conclusi sulla piattaforma della Borsa Merci Telematica Italiana.

Articolo 5 – Verifica della procedura di rilevazione e pubblicazione dei prezzi

Le risultanze della rilevazione di cui all'articolo 4 sono modificate in conformità all'esito della verifica di cui alla lettera a) dell'articolo 7. Entro il giorno di rilevazione, il presidente della Commissione di cui all'articolo 6 esegue la pubblicazione del prezzo medio unitario ponderato nel sito istituzionale della Camera di Commercio, effettuando un arrotondamento di tipo matematico ai 5 centesimi inferiori o superiori.

Se i produttori che hanno eseguito la comunicazione di cui al primo comma dell'articolo 4 non rappresentano complessivamente almeno l'80% della produzione di Asiago DOP dell'anno precedente, il presidente della Commissione esegue la pubblicazione di cui al comma precedente indicando «rilevazione non eseguita per mancanza di comunicazioni».

Articolo 6 – Composizione della Commissione di rilevazione dei prezzi all'ingrosso

La Commissione di rilevazione dei prezzi all'ingrosso è composta dal dirigente della Camera di Commercio di Vicenza responsabile dell'area «Informazione ed affari economici», che la presiede, e da altri sei membri nominati dalla Giunta camerale anche su proposta della Confcooperative della provincia di Vicenza, della Confindustria di Vicenza e della Confcommercio – Imprese per l'Italia di Vicenza. La Commissione

dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Articolo 7 – Compiti e riunioni della Commissione di rilevazione dei prezzi all'ingrosso

La Commissione di cui all'articolo 6: a) verifica la correttezza della procedura di calcolo del prezzo medio ponderato eseguito dalla Camera di Commercio; b) determina il calendario di apertura della Sala di contrattazione; c) propone alla Giunta camerale modifiche e integrazioni al presente Regolamento; d) fornisce a maggioranza dei presenti "tendenze di mercato" dei principali prodotti lattiero-caseari trattati su piazza i cui prezzi non sono rilevati ai sensi del precedente articolo 2.

A supporto delle informazioni riportate per definire le "tendenze di mercato" di cui al precedente comma lettera d), il Presidente della Commissione può chiedere ai componenti opportuna documentazione.

Ogni lunedì di rilevazione, la Commissione si riunisce presso la sede della Sala di contrattazione di Thiene e le riunioni sono valide quando vi partecipa almeno la metà più uno dei suoi componenti anche con partecipazione in audioconferenza.

Se nelle riunioni non vi è il numero legale, il presidente della Commissione dispone la pubblicazione dei prezzi indicando che si tratta di «prezzi rilevati d'ufficio».

Articolo 8 – Osservatorio sul mercato dei prodotti lattiero-caseari

È istituito l'Osservatorio del mercato dei prodotti lattiero-caseari, costituito dai componenti della Commissione di cui all'articolo 6, dal direttore del Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago, dal direttore della Confcommercio – Imprese per l'Italia del mandamento di Thiene e da altri esperti del settore anche indicati dalle Associazioni di categoria del settore, in base ai prodotti analizzati.

L'Osservatorio si riunisce almeno semestralmente su iniziativa del presidente della Commissione di cui all'articolo 6 e ha la finalità di fornire agli operatori e alle associazioni di categoria interessate strumenti di monitoraggio dei consumi e informazioni sulla programmazione della produzione dei prodotti lattiero-caseari del territorio provinciale in relazione al c.d. «Pacchetto Qualità» approvato dal Consiglio Europeo e di proporre alla Camera di Commercio iniziative di promozione. Inoltre l'Osservatorio ha il compito di analizzare l'andamento del mercato interno e all'esportazione all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti lattiero-caseari del territorio provinciale, con particolare riferimento al formaggio Asiago DOP, in termini di prezzi, produzioni e vendite.